

Responsabilità penale del datore di lavoro per omicidio colposo del dipendente

di P. Gualtieri - 23 Marzo 2024

Con la sentenza n. 1437 del 12 gennaio 2024 (pronunciata all'udienza del 12 dicembre 2023) la Corte di cassazione, Sez. IV, Penale, ha rigettato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia per il reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma c.p., per aver cagionato, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società per azione (quindi come datore di lavoro), la morte di un dipendente.

In particolare, il lavoratore, mentre stava svolgendo, mediante l'utilizzo di un carrello elevatore, operazioni di carico-scarico e di movimentazione di bancali depositati su pallets in legno, contenenti granulati plastici imballati e avvolti con un telone di polietilene, impilati e sovrapposti ad altri analoghi bancali, avendo constatato che l'imballo del bancale inferiore non era integro in quanto due sacchi erano stati in precedenza accidentalmente forati con le forche del muletto, seguendo una prassi aziendale consolidata era sceso dal muletto e si era avvicinato al bancale per ripristinare l'imballaggio utilizzando della carta da pacco, del nastro adesivo, e un cutter; improvvisamente, a causa della perdita di equilibrio del bancale inferiore dovuta alla fuoriuscita del granulato, i due bancali sovrapposti si erano ribaltati schiacciandolo e soffocandolo così da derivarne la morte.

Le condotte addebitate al datore di lavoro erano quelle legate, innanzitutto, alla violazione dell'art. 28, comma 2 lett. a) d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 per non avere adeguatamente valutato o comunque per avere sottovalutato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il rischio specifico di schiacciamento del corpo dell'operatore per i lavoratori magazzinieri addetti alla movimentazione dei carichi, e pertanto per non avere previsto le conseguenti misure di prevenzione e protezione affinché i lavoratori fossero salvaguardati da tali rischi; alla violazione dell'art. 36, comma 2 e 37, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere adottato le misure appropriate affinché la movimentazione dei carichi venisse attuata soltanto da lavoratori esperti; della violazione dell'art. 71, commi 2 e 3, d. lgs. n.81/2008 per avere messo a disposizione del lavoratore il carrello sollevatore elettrico marca Stili modello RX 60/30 da ritenersi attrezzatura inidonea.

Nel merito del processo, mentre il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato ritenendo che l'evento, del tutto imprevedibile dal datore di lavoro, fosse addebitabile in via esclusiva al comportamento del lavoratore, che aveva tenuto deliberatamente una condotta esorbitante dalle disposizioni e dagli ordini impartiti dal datore di lavoro, la Corte di appello ha viceversa riformato tale sentenza, ritenendo che l'istruttoria espletata avesse dimostrato la riconducibilità dell'infortunio alla condotta colposa del datore di lavoro.

Con sette motivi di ricorso, l'imputato proponeva pertanto ricorso per cassazione.

Per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, aventi ad oggetto la sottovalutazione del rischio connesso alla specifica operazione di ripristino di imballi rotti, per la Corte di cassazione, sebbene il DVR considerasse espressamente l'attività di ripristino di imballi rotti e il rischio di schiacciamento del lavoratore, nessun accorgimento era stato previsto per ridurre tale evenienza, nessuna procedura cautelativa per scongiurare il rischio di crollo dei bancali addosso al lavoratore.

Ha inoltre sottolineato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro «ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e, ricorrendo ai presupposti dell'art. 29, comma 3, d. lgs. n. 81/2008, sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. Un, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261:1.09; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253)». Inoltre, a norma dell'art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. n. 81/2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa”; i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione e di “indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.

È stato inoltre opportunamente sottolineato che ogni rischio non può considerarsi adeguatamente valutato solo perché di esso se ne faccia menzione nel DVR, dal momento che l'analisi del rischio va effettuata in diretta relazione con il contesto lavorativo e con le mansioni assegnate ai lavoratori.

Il terzo e quarto motivo di ricorso vengono poi qualificati come manifestamente infondati: mentre il terzo, infatti, aveva come obiettivo quello di censurare una rivalutazione della rilevanza della prova dichiarativa, invece considerata immune da contraddittorietà, il quarto motivo, volto a sottolineare la contraddittorietà della sentenza in ordine alla mancanza di una procedura per la riparazione dei sacchi forati, viene, come appena ricordato, anch'esso giudicato manifestamente infondato, posto che i giudici di appello, dopo aver analiticamente descritto lo specifico rischio connesso alla riparazione degli imballaggi forati, avevano ritenuto dimostrato che la corretta procedura da seguire nella riparazione dei sacchi non fosse stata oggetto di formazione da parte del datore di lavoro.

Anche i motivi cinque e sei del ricorso vengono all'uopo dichiarati manifestamente infondati, in quanto non risulterebbe dimostrato, «e tale punto della decisione ribalta con motivazione “forte” il giudizio di primo grado, che il lavoratore fosse edotto dell'elevatissimo pericolo per la sua incolumità al quale era esposto riparando i sacchi alla base del bancale senza aver rimosso il pallet superiore».

Infine, anche l'ultimo motivo, avente ad oggetto l'idoneità del macchinario, viene ritenuto infondato, posto che in sede di appello era comunque stata esclusa la rispondenza del

macchinario stesso alla normativa di settore e al manuale d'uso che lo rendesse idoneo all'utilizzo nel caso concreto.

Piergiorgio Gualtieri, dottore di ricerca in diritto penale nell'Università degli Studi Roma Tre

Visualizza il documento: [Cass. pen., sez.IV^a, 12 gennaio 2024, n. 1437](#)